COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)

Statuto

(Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 25/01/2016)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 2 del 11/1/2021)

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI..... 3
Art. 1 - Finalità e funzioni..... 3
Art. 2 - Principi fondamentali..... 3
Art. 3 - Pari opportunità..... 4
Art. 4 - Diritti delle persone svantaggiate..... 4
Art. 5 - Territorio..... 4
Art. 6 – Sede..... 4
Art. 7 - Stemma..... 4
Art. 8 – Gonfalone..... 5
TITOLO II – ORGANI POLITICI E GESTIONALI..... 6
Capo I – Organi di Governo..... 6
Art. 9 - Individuazione..... 6
Art. 10 - Il Consiglio..... 6
Art. 11 - Il Presidente del Consiglio..... 7
Art. 12 - Le sedute del Consiglio..... 7
Art. 13 - Insediamento..... 7
Art. 14 - I Consiglieri..... 7
Art. 15 - La decadenza..... 7
Art. 16 - I Gruppi Consiliari..... 8
Art. 17 - Le Commissioni Consiliari..... 8
Art. 18 - La Giunta..... 9
Art. 19 - Gli Assessori..... 9
Art. 20 - Le sedute della Giunta..... 9
Art. 21 - Il Sindaco..... 9
Art. 22 - Deleghe, incarichi e sostituzione del Sindaco..... 10
Art. 23 - Pubblicità delle spese elettorali e della situazione reddituale e patrimoniale..... 10
Capo II – Organi Gestionali..... 10
Art. 24 - Organizzazione generale..... 10
Art. 25 - Segretario Comunale e Vicesegretario..... 11
Art. 26 - I Responsabili di struttura..... 11
Art. 27 - Organizzazione della struttura comunale..... 11
Art. 28 - I Revisori dei conti..... 11
Art. 29 - Il controllo di gestione..... 11
Art. 30 - Modalità di gestione..... 11
TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE..... 13
Art. 31 - Gli organismi di partecipazione popolare..... 13
Art. 32 - L'iniziativa popolare..... 13
Art. 33 - Il referendum consultivo..... 13
Art. 34 - Informazione e partecipazione..... 13
Art. 35 - Rapporti con le forme associative..... 13

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1- Finalità e funzioni

1. Il Comune di Bagnacavallo, quale Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura e ne tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune, in particolare, persegue:

a) l'uguaglianza e la pari dignità dei cittadini, con particolare attenzione alla difesa delle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione;
b) la parità delle opportunità fra uomini e donne;
c) la tutela della famiglia;
d) la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della salute;
e) lo sviluppo e il progresso della cultura;
f) la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale e ambientale e delle tradizioni locali in tutte le loro peculiarità;
g) la valorizzazione delle risorse imprenditoriali ed economiche private, perseguendone l'armonizzazione nell'interesse della collettività;
h) la valorizzazione del libero associazionismo e del volontariato;
i) lo sviluppo, la cooperazione e la solidarietà;
l) la promozione e l'adesione a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti di altri paesi, al fine di contribuire al superamento delle barriere tra popoli e culture, nel rispetto dei principi ispiratori dell'Unione Europea;
m) la difesa dei diritti umani e la promozione della cultura della pace fra i popoli.

3. Il Comune si impegna a promuovere, affermare e difendere nelle sedi opportune i principi esposti nel comma 2 del presente articolo assicurando, per quanto di competenza, il sostegno e la tutela delle vittime e degli interessi della comunità rappresentata, con possibilità di costituirsi parte civile.

Art. 2 - Principi fondamentali

1. Il Comune esercita le proprie funzioni ispirandosi ai principi e alle finalità della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e della "Carta europea delle autonomie locali".

2. Il Comune, in particolare:
a) adotta gli strumenti e i metodi della programmazione;
b) si ispira ai criteri della massima efficienza ed efficacia della gestione, della professionalità e della responsabilità degli operatori e della valutazione dei risultati;
c) privilegia, nella gestione dei servizi e delle attività di interesse sociale, il coinvolgimento delle associazioni degli utenti e del volontariato;
d) garantisce l'imparzialità, la trasparenza dell'azione amministrativa e una precisa

informazione ai cittadini;
e) favorisce la partecipazione alla Pubblica Amministrazione dei singoli, delle organizzazioni democratiche e rappresentative di interessi diffusi;
f) assicura la propria collaborazione con gli altri Enti Locali, con la Regione, lo Stato e l'Unione Europea, in sintonia con le leggi dello Stato e le direttive comunitarie, nonché
con gli Enti Pubblici preposti a funzioni di interesse della comunità locale;
g) partecipa alla programmazione regionale e statale; collabora a forme di cooperazione con altri Enti Locali e ad associazioni ed organi sovracomunali per la realizzazione di obiettivi di interesse comune;
h) promuove la pacifica convivenza fra tutte le culture e fedi religiose presenti nella comunità e ne favorisce l'integrazione e l'ordinata convivenza sociale nel rispetto dei valori della Costituzione.

Art. 3 - Pari opportunità

1. Il Comune adotta azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.
2. Il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali propri e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 4 - Diritti delle persone svantaggiate

Il Comune attua gli interventi previsti dalla legge, in favore delle persone svantaggiate, nel quadro della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 5 – Territorio

Il Comune comprende il territorio della città di Bagnacavallo, suo capoluogo, e delle frazioni di Boncellino, Glorie, Masiera, Rossetta, Traversara, Villa Prati e Villanova.

Art. 6 - Sede

La sede del Comune è nel Palazzo Comunale sito nel capoluogo; i suoi organi deliberanti possono tuttavia riunirsi anche in sedi diverse.

Art. 7 – Stemma

1. Lo stemma del Comune raffigura un cavallo argentato, su sfondo rosso, di fianco, rivolto a sinistra, con gli zoccoli, di cui l’anteriore sinistro sollevato, in poca acqua colore azzurro, il tutto in scudo di forma sannitico moderno.
2. Sovrasta lo scudo la corona di Comune.
3. Incorniciano lo scudo due fronde, di alloro a sinistra e di quercia a destra, legate tra di loro alla base.
4. Sotto le fronde è posto un nastro azzurro recante, in argento, la scritta "Ingredior rhoebus cyllaros egredior".

Art. 8 – Gonfalone

Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare, suddiviso verticalmente in due bande di colore bianco, a sinistra, e rosso, a destra, recante al centro lo stemma del Comune.

TITOLO II

ORGANI POLITICI E GESTIONALI

Capo I – Organi di Governo

Art. 9 – Individuazione

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 10 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Composizione, elezione e competenza sono fissate dalla legge.
2. Oltre alle competenze fissate dalla legge, spettano al Consiglio:

   a) l'autorizzazione al Sindaco per l'approvazione degli accordi di programma e la determinazione delle linee e contenuti fondamentali di questi;
   b) l'istituzione e la nomina delle Commissioni Consiliari;

   c) la nomina degli organismi di consultazione e partecipazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Consiglio, inoltre:

   a) approva risoluzioni indicanti indirizzi per l'attività della Giunta e del Sindaco; b) esprime pareri, li pubblica e li comunica, in merito a qualunque argomento ritenga di proprio interesse.
4. Il Consiglio può decidere, di propria iniziativa, l'indizione di forme di consultazione della popolazione e, col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di referendum consultivi per materie di competenza comunale.
5. Il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche in sede di discussione ed approvazione del bilancio di previsione; annualmente, in sede di discussione e approvazione del consuntivo, procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori delegati.
6. Le funzioni del Consiglio non sono delegabili.
7. Il Consiglio adotta il proprio Regolamento con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. Il Regolamento disciplinerà:

   a) le norme generali;

   b) le norme per la convocazione del Consiglio;

   c) le norme per lo svolgimento delle adunanze e dei lavori consiliari;

   d) i verbali delle adunanze.

Art. 11 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, eletto secondo le modalità previste nel Regolamento per la disciplina e il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio può in qualunque momento votarne la sfiducia ed eleggerne il sostituto secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, lo sostituisce il Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni, nel rispetto delle norme del Regolamento del Consiglio:
   a) convoca e presiede il Consiglio, sentito il parere del Sindaco sulla data della convocazione e sui punti all'ordine del giorno, e ne modera la discussione;
   b) convoca la riunione dei Capigruppo a propria discrezione o su richiesta di almeno due Capigruppo o del Sindaco e la presiede;
   c) convoca e presiede le Commissioni Consiliari; può delegare tale funzione ad altri Consiglieri, in via temporanea o permanente.
5. Il Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale degli uffici Segreteria Generale e Segreteria del Sindaco. Potrà altresì rivolgersi ad ogni altro ufficio per ottenere le informazioni che riterrà opportune.

Art. 12 - Le sedute del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento che prevede anche la facoltà di iniziativa dei singoli Consiglieri e l'obbligo di convocazione del Consiglio su richiesta degli stessi.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal Regolamento.

Art. 13 – Insediamento

Il Consiglio, nella sua prima seduta, prima della trattazione di qualsiasi altro punto, convalida l'elezione dei Consiglieri e del Sindaco, decide in merito alle eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge ed effettua le relative surrogazioni. Successivamente, nella stessa seduta, elegge il proprio Presidente.

Art. 14 - I Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto ad avere accesso alle informazioni e ai servizi di cui l'Amministrazione Comunale dispone, necessari al libero svolgimento delle loro funzioni.

2. Consiglieri possono presentare richieste di informazioni o di pareri inerenti l'attività amministrativa al Sindaco, il quale risponde, direttamente o tramite Assessori delegati, con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento, garantendo la tempestività e la completezza dell'informazione.

Art. 15 – La decadenza

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio, salvo giustificati motivi.
2. Qualora si verifichi l'assenza di un Consigliere per tre sedute consecutive, senza che ne sia

stata fornita preventiva motivazione, anche via email, il Presidente ne chiede le giustificazioni, dando avvio al procedimento, assegnando un termine di quindici giorni per fornirle. Alla prima seduta utile successiva, il Consiglio esamina le giustificazioni presentate e, se non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare alle sedute, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Se il Consigliere non presenta le giustificazioni richieste, il Consiglio delibera, motivando, sulla decadenza.
4. Dopo la seconda assenza ingiustificata di un Consigliere, il Presidente è tenuto a segnalare all'interessato, a mezzo di comunicazione scritta recettizia, il prossimo verificarsi della causa di decadenza.
5. Qualora le assenze, anche giustificate, si protraggano per sei sedute consecutive, il Presidente, nella prima seduta utile, presenta al Consiglio le giustificazioni. Se il Consiglio non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare alle sedute, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 16 - I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, in Gruppi Consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio Capogruppo.
2. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei Gruppi Consiliari i locali e i servizi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata periodicamente dal Presidente del Consiglio per la programmazione dei lavori del Consiglio, di concerto col Sindaco.
4. La conferenza dei Capigruppo é inoltre convocata dal Sindaco quando questi ritenga di sottoporre ai Gruppi Consiliari questioni inerenti l'attività amministrativa anche se non di stretta competenza del Consiglio Comunale.

Art. 17 - Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a supporto della propria attività, per l'esercizio del controllo politico amministrativo o per l'esame di particolari atti, può avvalersi di Commissioni, costituite al proprio interno.
2. Il Consiglio può inoltre avvalersi di Commissioni costituite anche da persone estranee al Consiglio Comunale, in base a criteri di competenza, per l'esame tecnico di particolari problemi.
3. Il Consiglio può nominare, a richiesta della maggioranza assoluta dei propri membri, per esigenze di indagine sull'attività dell'Amministrazione Comunale, apposite Commissioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono al Consiglio sul risultato del loro lavoro, possono visionare i documenti in possesso del Comune e avvalersi della collaborazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito all'oggetto specifico dell'indagine affidata loro dal Consiglio Comunale. I mezzi per l'espletamento delle loro funzioni sono forniti dall'Amministrazione Comunale.
4. Le Commissioni d'indagine e le Commissioni con prevalenti funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute da Consiglieri di minoranza.
5. La costituzione, la composizione e il funzionamento delle Commissioni di cui ai precedenti commi sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Art. 18 - La Giunta

1. La Giunta è l'organo cui competono gli atti amministrativi del Comune che non siano riservati al Consiglio, al Sindaco o agli organi burocratici, in sintonia con gli indirizzi fissati dal Consiglio.
2. Sono comunque di competenza della Giunta:

a) la predisposizione degli atti fondamentali da proporre all'esame dei Consiglio;

b) le azioni giudiziarie attive e passive del Comune e l'approvazione degli atti di transazione;

c) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni, quando siano espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio o rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta;

d) le nomine degli esperti e delle Commissioni non diversamente regolamentate;

e) le assunzioni di personale dipendente, gli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti, salve le competenze del Consiglio, del Sindaco e dei dirigenti;

f) la predisposizione delle tariffe e delle contribuzioni;

g) le variazioni di bilancio, in via d'urgenza, salva ratifica del Consiglio;

h) gli storni sui fondi di riserva.

Art. 19 - Gli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 5 Assessori compreso il Vicesindaco, assicurando il rispetto della rappresentanza di genere.

2. I singoli Assessori, compreso il Vicesindaco, svolgono le proprie funzioni e quelle che il Sindaco delega loro, per specifiche materie, ivi comprese le direttive ai Responsabili dei servizi e degli uffici. I singoli Assessori, comunque, operano conformemente ai deliberati e agli orientamenti assunti collegialmente dalla Giunta.

Art. 20 - Le sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Le sedute della Giunta sono riservate ai componenti della Giunta stessa e al Segretario Comunale; ad esse possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri Comunali, dipendenti, Revisori dei conti e collaboratori esterni.

Art. 21 - Il Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti quale capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale del Governo.
2. Quale capo dell'Amministrazione, ne esercita la direzione politico-amministrativa e il coordinamento generale, impartisce le direttive generali per lo svolgimento dell'attività gestionale.
3. In particolare :

   a) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede la Giunta;

   b) indice i referendum consultivi, su decisione del Consiglio;

c) rappresenta il Comune in giudizio ed esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

d) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici presenti sul territorio comunale, al fine di armonizzarli alle esigenze complessive degli utenti;

e) nomina i messi notificatori;

f) firma le comunicazioni esterne, fatte salve le competenze dei Responsabili delle strutture.

Art. 22 - Deleghe, incarichi e sostituzione del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare funzioni che gli competono quale capo dell'Amministrazione, oltre che ai membri della Giunta per specifiche materie, al Segretario e, in sede tecnica o per la firma di atti o comunicazioni, a dipendenti; può inoltre conferire deleghe speciali o incarichi particolari ad Assessori, ivi compresa la firma di atti e documenti.
2. In caso di temporanea assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale del Governo sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal Vicesindaco o, in assenza anche di questo, dall'Assessore più anziano di età.

Art. 23 - **Pubblicità delle spese elettorali e della situazione reddituale e patrimoniale**

1. Il Comune assicura la pubblicità delle spese per la campagna elettorale nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge.

2. Con apposito regolamento viene disciplinata la pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di Governo.

Capo II – Organi Gestionali

Art. 24 - Organizzazione generale

1. I servizi e gli uffici comunali sono raggruppati in aree, che costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione del Comune, ognuna delle quali è diretta da un Responsabile.

2. All'interno delle aree possono essere individuati settori e/o servizi: questi sono coordinati da un Responsabile, fatte salve le funzioni di coordinamento e di indirizzo attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco.

2 bis. Le nomine dei responsabili di area, settore e/o servizio sono disposte dal Sindaco, secondo le modalità definite dall'ordinamento e dal regolamento comunale di organizzazione.

2 ter. Il ruolo di responsabile di area, servizio o settore, nonché gli incarichi di alta specializzazione, possono essere ricoperti da personale dipendente di ruolo dell'amministrazione, di idonea qualifica e professionalità. Tali incarichi possono essere altresì assegnati a personale, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla categoria D e di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, assunto tramite contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL e successive modifiche e integrazioni, per un periodo legato al mandato amministrativo, nelle forme e nei limiti previsti dall'ordinamento e dal regolamento comunale di organizzazione.

3. L'organizzazione dei servizi e degli uffici, la dotazione organica del personale, le modalità

di selezione dello stesso, le competenze, le responsabilità e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono disciplinate da apposito regolamento, salvo quanto stabilito dalla legge e nel rispetto degli accordi collettivi di lavoro.

Art. 25 - Segretario Comunale e Vicesegretario

1. Il Comune dispone di un Segretario Comunale o altra figura apicale, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario è previsto un Vicesegretario, a cui, secondo le modalità previste nel Regolamento di organizzazione può essere assegnata anche la responsabilità di una struttura del Comune.

Art. 26 - I Responsabili di struttura

1. I Responsabili di struttura, nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, adottano gli atti necessari alla gestione amministrativa della struttura cui sono preposti, salvi restando i poteri di indirizzo e di controllo del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.
2. I Responsabili operano secondo le direttive impartite dagli Assessori, limitatamente alle competenze a questi delegate dal Sindaco, salve restando le funzioni di sovrintendenza del Sindaco e quelle del Segretario Generale.
3. In caso di conflitto di competenze fra Responsabili, decide il Segretario Generale.

Art. 27 - Organizzazione della struttura comunale

Il Comune disciplina con proprio regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto delle disposizioni normative e dei limiti derivanti dalle capacità di bilancio.

Art. 28 - I Revisori dei conti

Il Comune è dotato di un proprio Organo di Revisione nominato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 29 - Il controllo di gestione

Con apposito regolamento vengono definite le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

Art. 30 - Modalità di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
3. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva al Comune.

4. Il Comune gestisce i servizi con la massima trasparenza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge.
5. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle relative reti, il Consiglio, nell'ambito delle discipline di settore e della normativa comunitaria, esercita le facoltà e le funzioni previste dal T.U.E.L.
6. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, nell'ambito delle norme vigenti in materia, il Consiglio determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
7. Le proposte di assunzione, modifica, eventuale dismissione di un servizio pubblico devono illustrarne gli aspetti economico – finanziari.
8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta dall'Amministrazione tra quelle ammesse dalla legge, il Comune conserva le funzioni di indirizzo attinenti alla definizione delle strategie, degli obiettivi generali e specifici da perseguire, nonchè le funzioni di verifica e controllo.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31 - Gli organismi di partecipazione popolare

1. Sono istituiti organismi di partecipazione e di consultazione della popolazione su base territoriale, nominati dal Consiglio Comunale.
2. Il funzionamento e le competenze di tali organismi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 32 - L'iniziativa popolare

1. È garantito, ai cittadini singoli o associati, il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale e di ottenerne un tempestivo esame e una motivata risposta.
2. Duecento residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età possono sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio proposte di deliberazione. Tali proposte sono inserite all'ordine del giorno dell'organo competente.
3. L'iniziativa popolare è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 33 - Il referendum consultivo

1. Un decimo dei residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età può promuovere l'indizione di referendum consultivi della popolazione su materie di competenza comunale.
2. Hanno diritto al voto nel referendum tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
3. L'ammissibilità dei referendum è deliberata dal Consiglio, previo parere di un'apposita Commissione nominata secondo le modalità di cui all'art. 17.
4. Le modalità di indizione e di svolgimento dei referendum sono fissate da apposito regolamento.

Art. 34 - Informazione e partecipazione

1. Il Comune attua forme di informazione permanente ai cittadini sulla propria attività amministrativa, nel rispetto del principio della massima trasparenza.
2. E' garantito ai cittadini l'accesso alle informazioni sulla attività dell'Amministrazione Comunale, con la sola esclusione delle informazioni la cui divulgazione possa ledere diritti e legittimi interessi.
3. Gli interessati hanno il diritto di partecipare al procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 35 - Rapporti con le forme associative

1. Il Comune garantisce la propria collaborazione alle libere forme associative, anche se di dimensioni sovracomunali, presenti nel territorio comunale, quando le finalità di queste non

contrastino coi principi fondamentali e le finalità del Comune.

2. Le associazioni, per accedere alle diverse forme di collaborazione col Comune, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, sono inserite nell'Albo comunale delle associazioni.
3. Il Comune garantisce il confronto, su problemi di rilevanza economica, con le organizzazioni sindacali ed economiche.